

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2018.70

Sentenza del 15 maggio 2018 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 29 giugno 2015, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C., D., E., F. e A. per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di Stati esteri. Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, la realizzazione da parte di manager di B. S.p.A. di reati corruttivi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del giacimento petrolifero G. situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, da una parte, il sequestro, a fini di confisca, della somma di USD 112'606'741.80 giacente sul conto n. 1 presso la banca H. di Basilea, intestato a I. Ltd., misura da estendersi ad altri istituti bancari svizzeri dovessero tali valori essere stati trasferiti altrove; dall'altra, l'acquisizione della documentazione relativa ai conti in questione (v. act. 1.6; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.150-153 del 5 ottobre 2015).
- B.** Mediante decisione di entrata nel merito ed incidentale del 20 giugno 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state adottate con ordini separati (v. act. 1.8).
- C.** Con decisione del medesimo giorno, il MPC ha ordinato il blocco, con edizione della relativa documentazione, della relazione bancaria n. 2 presso la banca H. AG, a Zurigo, intestata a A. (v. act. 8.1 rubrica 5).
- D.** Con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, il MPC, previa sottoscrizione della relativa dichiarazione di garanzia, ha acconsentito alla presenza di funzionari dell'autorità rogante alla cernita della documentazione concernente la summenzionata relazione (v. act. 1.13).
- E.** Il 10 novembre 2017 il MPC ha ordinato il dissequestro della relazione n. 2 presso la banca H. AG (v. act. 1.14).

- F.** Il 31 gennaio 2018 il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione n. 101.001.01E-0135-0152 relativa alla relazione di cui sopra (v. act. 1.1).
- G.** Il 2 marzo 2018 A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via preliminare, che gli venga messa a disposizione la versione integrale della commissione rogatoria del 26 maggio 2014 e del complemento del 29 giugno 2015, con facoltà di pronunciarsi al riguardo nel termine di 15 giorni; in via principale, che la decisione impugnata sia annullata, senza dare seguito alla commissione rogatoria, quindi senza procedere alla trasmissione della documentazione avversata; in via subordinata, che vengano resi illeggibili i nomi di terze persone fisiche e giuridiche menzionate nei 18 documenti di cui è stata decisa la trasmissione all'estero (v. act. 1 pag. 19).
- H.** Con osservazioni del 19 marzo 2018, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con memoriale di risposta del 20 maggio 2018, il MPC ha chiesto di respingere integralmente il ricorso (v. act. 7).
- I.** Nella sua replica del 30 marzo 2018, inviata all'UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 12), il ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel suo gravame (v. act. 11).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

- 1.
- 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
- 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea

di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 1.3** Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

- 2.** Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, non essendo stato informato in merito all'accesso agli atti concesso dal MPC all'autorità italiana in data 8 novembre 2011 (v. act. 1, pag. 16 e seg.), così come per non avere avuto accesso completo agli atti dell'incarto, segnatamente al testo integrale della commissione rogatoria e del suo complemento (v. act. 1 pag. 17 e seg.).

- 2.1** Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone *tout court* la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Waldmann/Weissenberger, *Praxiskommentar VwVG*, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz. 2014, n. 484, 724-725; DE PREUX, *L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent*, in *SJZ* 104/2008 n. 2 pag. 34).
- 2.2** Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie questa Corte, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità precedente (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
- 2.3** In concreto, si rileva che il MPC, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, ha ammesso, previa sottoscrizione dell'apposita dichiarazione di garanzia, la

presenza di funzionari dell'autorità rogante alla cernita della documentazione concernente il conto litigioso (v. act. 8.1 rubrica 4). Tale decisione è stata notificata lo stesso giorno al ricorrente (v. act. 8.1 rubrica 14), il quale non l'ha contestata (v. act. 1 pag. 17; act. 1.1 pag. 3). Secondo la dottrina e la giurisprudenza non è indispensabile che il detentore della documentazione sequestrata sia presente durante la cernita operata dall'autorità d'esecuzione con l'aiuto dei funzionari esteri (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell'11 giugno 2012 consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 725), a condizione che gli sia comunque data la possibilità di esprimersi sulla scelta di documenti concretamente effettuata (v. DTF 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; sentenza del Tribunale federale 1A.228/2006 dell'11 dicembre 2006 consid. 3.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.81 del 12 dicembre 2012 consid. 2.2; RR.2010.262 consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 725), ciò che è avvenuto nella fattispecie (v. act. 8.1, scritto del 10 novembre 2017, in rubrica 14). L'annullamento della prevista consultazione atti del 14 novembre 2017 non ha quindi avuto conseguenze sostanziali sotto il profilo del diritto di essere sentito, il quale può anche essere esercitato in forma scritta (DTF 130 II 14 consid. 4.4). La cernita in presenza dei funzionari esteri ha del resto permesso di escludere la trasmissione di gran parte della documentazione visionata, restando l'autorità rogante interessata, per quanto concerne il conto bancario oggetto della decisione qui impugnata, a solo 18 documenti (ossia i doc. 101.001.01.E-0135-0152), sui quali il ricorrente ha appunto avuto la possibilità di esprimersi.

Il ricorrente ha avuto altresì accesso alla rogatoria del 26 maggio 2014, con il suo complemento del 29 giugno 2015, unitamente alle varie decisioni concernenti il suo conto bancario (v. act. 8.1, scritto del 7 agosto 2017, in rubrica 14). Se è vero che diverse parti della rogatoria e del suo complemento sono state oscurate, in quanto contenenti informazioni relative ad altre persone coinvolte nelle indagini estere, è altresì importante evidenziare che quanto messo a disposizione del ricorrente – parti della rogatoria e del suo complemento sono stati riportati nella presente decisione (v. infra consid. 3.2) – è stato largamente sufficiente per comprendere le ragioni che hanno condotto l'autorità d'esecuzione ad emettere la decisione impugnata. La richiesta tesa ad ottenere una versione senza oscuramenti della rogatoria del 26 maggio 2014 e del complemento del 29 giugno 2015 va respinta, così come vanno respinte le altre censure relative al diritto di essere sentito.

3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio dell'utilità potenziale e della proporzionalità, nonché il divieto della *fishing expedition*, essendo i 18 documenti selezionati dall'autorità rogata, con il concorso dell'autorità rogante, irrilevanti e certamente inutili per il procedimento penale estero (v. act. 1, pag. 12 e segg.).

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta *utilità potenziale*, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova *certamente* privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta *fishing expedition*, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c;

sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

3.2 In concreto, le autorità inquirenti italiane ipotizzano accordi per il versamento di tangenti a pubblici ufficiali nigeriani a seguito del "settlement agreement" intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana J. Ltd., la società K. Ltd., facente parte del gruppo B. e società del gruppo L. In base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei gruppi B. e L., B. avrebbe dovuto pagare la somma di USD 1'092'040'000.-- per la concessione dei diritti di sfruttamento economico sul blocco G. Sulla base di un accordo tra il governo nigeriano e J., tale somma sarebbe stata trasferita a J. Ltd in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione legale in corso relativa ai diritti di sfruttamento sul blocco G. Effettivamente, sulla base di tale accordo B. avrebbe versato la predetta somma, pagata in un "escrow account" a nome del governo nigeriano presso la banca M. a Londra. L'autorità rogante ritiene che una parte considerevole di tale somma fosse destinata a remunerare pubblici ufficiali nigeriani. Versamenti ad apparente finalità corruttiva sarebbero stati effettuati con la massa di denaro (circa USD 800 milioni) che il governo nigeriano avrebbe accreditato in data 23 agosto 2011 a favore di due conti intestati a J. Ltd presso le banche N. e O. Una parte della somma, dell'ammontare di USD 215 milioni, sarebbe rimasta bloccata per più di due anni nel Regno Unito a causa dell'insorgenza di una controversia civile tra l'intermediario F., che avrebbe agito per conto della società I., e l'asserito proprietario di J., l'ex ministro del petrolio nigeriano P. (generalmente noto come P.). Detta somma sarebbe infine stata parzialmente svincolata, limitatamente all'importo di USD 110.5 milioni, a favore dell'intermediario F., a seguito della sentenza resa da Lady Justice Gloster della Commercial Court di Londra in data 17 luglio 2013. Di fatto, i fondi che erano depositati, per conto della banca Q., su un "Court Account" presso la banca R. sarebbero stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di USD 110.5 milioni (più interessi) riconosciuto a F., sul conto della banca H. di Basilea. Tale trasferimento sarebbe stato materialmente effettuato dallo studio legale S. LLP di Londra per conto di F. Il trasferimento sarebbe stato effettuato senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio britannica, malgrado si trattasse di una somma ingente e connessa ad un'operazione che presenterebbe aspetti estremamente critici dal punto di vista penale. L'autorità rogante ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si è svolta la causa civile a Londra fosse certamente destinata, almeno in parte, alla remunerazione di pubblici ufficiali e al pagamento di "kickbacks" a manager B. e agli intermediari F./T. e C./AA. Essa ha quindi chiesto alle autorità elvetiche di effettuare in via d'urgenza il blocco della somma trasferita in Svizzera da S. LLP per conto di F., presso la banca H. di Basilea (n. 1) ovvero presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta

somma sia stata ulteriormente trasferita, anche per importi frazionati (v. act. 1.6 pag. 3 e seg.).

Per quanto riguarda più da vicino il ricorrente, l'autorità rogante afferma che *"BB. Ltd è il soggetto a favore del quale, il 24 maggio 2011, è stato disposto il trasferimento della somma di \$ 1'092'015'000 dall'escrow account banca M. di Londra su cui poteva operare il Governo Nigeriano. Il trasferimento non è andato a buon fine per il rifiuto della banca svizzera CC. di dar seguito all'operazione "for compliance reasons". L'analisi della documentazione bancaria trasmessa per questa vicenda dalle Autorità svizzere ha consentito di individuare ulteriori elementi che necessitano di approfondimenti investigativi. In primo luogo, è emerso che il conto della banca CC. non è intestato a BB. Ltd, società delle DD., ma a EE. LP, soggetto giuridico registrato in Canada in base a un "Limited Partnership Agreement", in cui tanto il General Partner che il Limited Partner sono lo stesso soggetto giuridico, ovvero FF. Ltd. In pratica la società delle DD. si è accordata con se stessa per registrare un indirizzo operativo in Canada e aprire un conto bancario in Svizzera. I soggetti autorizzati a operare sul conto, con potere di firma, sono tutti italiani: si tratta di A., GG. e HH. Gli stessi soggetti sono indicati nel formulario A come beneficiari finali della relazione bancaria. A., persona indagata nel presente procedimento, è un cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1990, con residenza dichiarata a Port Harcourt (Nigeria). Ricopre la carica di Vice-Console Onorario d'Italia a Port Harcourt. È chairman della II. di Port Harcourt, JJ. e di KK., di Abuja, entrambe società nigeriane che hanno rivestito il ruolo di subcontractor di LL. Alcuni documenti rinvenuti nel computer dell'indagato E., che è stato sottoposto a sequestro, hanno rivelato un ruolo attivo di A. nei tentativi di trasferimento delle somme versate da B. sull'escrow account del Governo della Nigeria e destinate a J., nonché un collegamento diretto con l'ex NN. Soprattutto è stata rinvenuta una bozza d'accordo per cui J. Ltd si impegna a trasferire la somma di \$ 50'000'000 su un conto di FF. presso la banca OO. (UK), senza alcuna apparente causa lecita. In relazione al conto bancario di FF. è stato poi indicato come indirizzo per le comunicazioni quello di PP. s.a., Lugano. Ulteriori elementi collegano A. a PP. s.a.: è stato accertato, ad esempio, che l'automezzo BMW X5 con targa svizzera 3, in uso al A., è intestato alla QQ. SA (società che possiede la tenuta agricola del A in Italia) presso PP. s.a., e l'indirizzo di A. riportato sulla licenza di circolazione associata all'automezzo è presso PP. s.a., Z., Mendrisio. La visura camerale di PP. s.a. riporta come ultimo recapito "Z. - Mendrisio" e, come recapiti precedenti, i seguenti recapiti in Lugano; nell'ordine "Y.", "X." e "W.". L'amministratore unico e direttore è indicato in RR. Inoltre, diverse intercettazioni telefoniche disposte da questo Ufficio nell'ottobre 2014 testimoniano di collegamenti tra A. e PP. s.a. e RR. Il coinvolgimento di PP. e RR. nell'operazione FF. e i perduranti contatti con A. rendono necessario acquisire*

tutta la documentazione pertinente presso la società e assumere le dichiarazioni di RR. sulla vicenda, con specifico riferimento al ruolo di A. e FF. nel trasferimento del denaro di G." (v. act. 1.7, pag. 1 e segg.).

Ora, se è vero che il MPC, in data 10 novembre 2017, ha ordinato il dissequestro della relazione bancaria litigiosa, ritenendo "che dopo una completa analisi della documentazione bancaria acquisita non sono state riscontrate connessioni con la commissione rogatoria in questione" (v. act. 1.14), occorre anche evidenziare che i 18 documenti litigiosi, estrapolati dal dossier KYC (Know your customer), non riguardano operazioni effettuate sul conto del ricorrente ma forniscono informazioni relative ai retroscena dei versamenti ad apparente finalità corruttiva effettuati nell'ambito dell'acquisto della concessione per il giacimento petrolifero G. Più precisamente, trattasi di una nota redatta dalla banca nel dossier KYC intitolata "Note for the file: New client relationship/risk category3/4/PEP/VIP/Reputation risks according to the country-specific appendix for H. to Group directive n. 10495 Material KYC Standard", con il relativo scambio di e-mail interno alla banca concernente il dovere di diligenza nell'identificazione del cliente e gestione del rischio. L'autorità rogante ha espresso il suo interesse per tali documenti, al fine di poter verificare le informazioni fornite alla banca H. dal ricorrente. L'utilità degli stessi non può manifestamente essere esclusa. Del resto, l'interesse alla "privacy" delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), per cui la richiesta di rendere illeggibili tutti i nomi di terze persone fisiche e giuridiche contenuti nei 18 documenti oggetto della decisione impugnata non può essere accolta, anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria e del relativo complemento, che ben specificano la fattispecie oggetto di indagine, risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile *fishing expedition*.

4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto, sia per quanto riguarda le conclusioni principali che per quelle subordinate.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta tesa ad ottenere una versione senza oscuramenti della rogatoria del 26 maggio 2014 e del complemento del 29 giugno 2015 è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 15 maggio 2018

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv.ti Paolo Bernasconi e Pascal Delprete
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).